

E' assente per questa deliberazione l'Assessore Teormino.

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

“GIUDIZIO PROMOSSO DA GEA COSTRUZIONI S.R.L. AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO (Sez. Roma) PER ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'ANNOTAZIONE A CARICO DELLA RICORRENTE NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL'OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI E DEL PROVVEDIMENTO CON CUI IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI HA SEGNALATO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA I FATTI OGGETTO DI ANNOTAZIONE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE.”

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di approvarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare, l'allegata proposta avente ad oggetto:

“GIUDIZIO PROMOSSO DA GEA COSTRUZIONI S.R.L. AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO (Sez. Roma) PER ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'ANNOTAZIONE A CARICO DELLA RICORRENTE NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL'OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI E DEL PROVVEDIMENTO CON CUI IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI HA SEGNALATO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA I FATTI OGGETTO DI ANNOTAZIONE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE.”

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs.n. 267/00.

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione (1 pagina)
Relazione a firma Avv. Scheggia (2 pagine)
Foglio pareri (1 pagina)

OGGETTO: GIUDIZIO PROMOSSO DA GEA COSTRUZIONI S.R.L. AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO (Sez. Roma) PER ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'ANNOTAZIONE A CARICO DELLA RICORRENTE NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL'OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI E DEL PROVVEDIMENTO CON CUI IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI HA SEGNALATO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA I FATTI OGGETTO DI ANNOTAZIONE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione,

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel ricorso promosso avanti il Tar Lazio contro l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e contro il Comune di Sesto San Giovanni e nei confronti della SOA Alpi Professional S.p.A., per l'annullamento, previa sospensiva, dell'annotazione della "Gea Costruzioni" nel Casellario Informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici, disposta dall'Autorità di Vigilanza in data 20 febbraio 2009 e del provvedimento con cui l'Amministrazione di Sesto San Giovanni ha segnalato all'Autorità di Vigilanza i fatti oggetto di annotazione.
2. di individuare per l'incarico di patrocinio legale nella causa in oggetto all'avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, Largo Schuster n. 1, e all'Avv. Gabriele Pafundi del Foro di Roma con studio in Viale Giulio Cesare 14/A e in via congiunta e disgiunta tra loro agli avvocati Lucilla Lo Campo, Patrizia Scheggia e Stefania Festucci del Servizio Legale-Contratti, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il formale atto di incarico e il conseguente impegno della spesa occorrente;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

In data 20 aprile u.s., è stato notificato a questa A.C. il ricorso della "Gea Costruzioni S.r.l.", presentato avanti il Tar Lazio contro l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e contro il Comune di Sesto San Giovanni e nei confronti della SOA Alpi Professional S.p.A., per l'annullamento, previa sospensiva, dell'annotazione della "Gea Costruzioni" nel Casellario Informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici, disposta dall'Autorità di Vigilanza in data 20 febbraio 2009 e del provvedimento con cui l'Amministrazione di Sesto San Giovanni ha segnalato all'Autorità di Vigilanza i fatti oggetto di annotazione.

Il ricorso trae origine dalla partecipazione della ricorrente alla procedura d'appalto dei lavori relativi all'intervento di adeguamento del Centro Socio Educativo di via Boccaccio n. 257 a Centro Diurno Disabili, procedura in esito della quale la Gea Costruzioni era risultata aggiudicataria provvisoria.

Senonchè, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, l'A.C. ha proceduto alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo alla Gea Costruzioni, tra i quali la rispondenza documentale delle autocertificazioni presentate in sede di gara relativamente al possesso dei requisiti di moralità professionale di cui all'art. 38 del Codice Appalti.

Da tale verifica è emersa la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa in sede di gara, pertanto con determinazione n. 86 del 4 agosto 2008 l'A.C. disponeva la decadenza dall'aggiudicazione provvisoria non accogliendo le giustificazioni fornite in merito dalla Gea Costruzioni S.r.l.

A seguito del provvedimento di decadenza, l'A.C. quale atto dovuto, ha segnalato all'Autorità di Vigilanza ai fini dell'inserimento nel Casellario Informatico dell'Autorità, l'accertamento del mancato riscontro delle autodichiarazioni rilasciate dall'impresa per la partecipazione alla gara.

In data 20 febbraio 2009 l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha recepito la segnalazione effettuata dal Comune di Sesto San Giovanni relativa all'accertamento di dichiarazione non veritiera, aggiungendo che per la Gea Costruzioni S.r.l. ricorrevano gli estremi previsti dall'art. 38, comma 1, lettera c) del D.L.gs. n. 163/06 e cioè l'esclusione dalla partecipazione alle gare per i soggetti nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato per un reato incidente sulla moralità professionale.

In merito all'opportunità di costituzione, si annota quanto segue:

- alcuna parte di giurisprudenza ritiene che l'annotazione nel casellario informatico sia un atto meramente recettivo della segnalazione effettuata dalla

stazione appaltante alla quale unicamente spetta la valutazione discrezionale del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice da parte delle imprese concorrenti a gare d'appalto. Tale tesi farebbe venir meno la responsabilità dell'Autorità di Vigilanza e nel caso fosse accertato che l'annotazione e quindi la segnalazione costituiscono atti illegittimi, la responsabilità del comportamento lesivo ricadrebbe in toto sull'Amministrazione comunale.

- sotto l'eventuale futuro profilo risarcitorio in caso di accoglimento del ricorso, si stima opportuno sostenere già in questo giudizio la legittimità del provvedimento impugnato, dal momento che una difesa solo in fase risarcitoria sarebbe molto più limitante.

- l'ulteriore circostanza che l'iscrizione disposta dall'Autorità nel casellario informatico risulti parzialmente difforme dalla segnalazione dell'A.C., suggerisce la necessità di un distinguo nella linea difensiva dell'Amministrazione comunale da quella dell'Autorità di Vigilanza.

Alla luce di quanto sopra, considerato che è interesse del Comune costituirsi in giudizio per sostenere la legittimità del provvedimento impugnato, si propone di individuare per la difesa del Comune l'avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, Largo Schuster n. 1, già legale di fiducia e difensore dell'Ente in giudizi analoghi, e all'Avv. Gabriele Pafundi del Foro di Roma con studio in Viale Giulio Cesare 14/A e in via congiunta e disgiunta con lo stesso e in via congiunta e disgiunta tra loro, gli avvocati Lucilla Lo Campo, Patrizia Scheggia e Stefania Festucci del Servizio Legale-Contratti.

Si rinvia a successiva determinazione dirigenziale l'atto di incarico formale e l'assunzione dell'impegno della spesa occorrente, previa acquisizione di congruo preventivo.

Sesto San Giovanni, 28 aprile 2009

IL FUNZIONARIO
(Avv. Patrizia Scheggia)

Visto si concorda:

Il Direttore

Dott. Massimo Piamonte